

STATUTO

DEL

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI COMO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituito il Collegio dei Geometri della Provincia di Como con sede in Como.

Art. 2 - Il Collegio è apolitico, esso tutela gli interessi morali e materiali dei soci mediante la valorizzazione del titolo professionale e delle attività degli iscritti.

In particolare:

- a) provvede alla tenuta e pubblicazione dell'Albo professionale;
- b) assiste i geometri iscritti in tutte le questioni o controversie che possono insorgere nell'esercizio della professione;
- c) procura e favorisce ogni iniziativa tendente al perfezionamento della istruzione, al collocamento ed alla previdenza ed assistenza sociale degli iscritti, asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri Enti ed Associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.) assiste i giovani diplomati nel perfezionamento degli studi fatti e nell'avviamento alla professione, compila modelli di contratti, consegne, rilievi, ecc.
- d) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione;
- e) compila ed aggiorna periodicamente la tariffa professionale;
- f) liquida le specifiche dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dai professionisti iscritti su richiesta dei medesimi o dei clienti;
- g) nomina e designa negli Enti politici, amministrativi e tecnici, i propri rappresentanti la cui nomina o designazione siano previste dalle leggi e regolamenti;
- h) intrattiene rapporti con gli altri Collegi dei Geometri, organizza convegni, mostre, ecc.;
- i) compila un Bollettino per tenere informati gli iscritti sulle attività del Collegio;
- l) vigila sulla scuola, sia per quanto riguarda i programmi di studio, sia per lo ordinamento scolastico;
- m) promuove speciali corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle principali branche di attività professionale;
- n) collabora con le categorie affini per la tutela degli interessi comuni;
- o) tiene la propria biblioteca ed il materiale tecnico a disposizione degli iscritti per la consultazione e visione in sede;
- p) rappresenta e tutela presso gli organi di categoria competenti gli interessi dei propri iscritti.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 3 - I soci si distinguono in due categorie:

- a) Soci effettivi,
- b) Soci aderenti.

Art. 4 - Sono soci effettivi del Collegio tutti gli iscritti all'Albo dei Geometri della provincia di Como. Sono soci aderenti i Geometri residenti nella provincia di Como, non iscritti all'Albo, che abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione al solo Collegio.

Art. 5 - Per ottenere la iscrizione all'Albo ed al Collegio (soci effettivi) occorre possedere i requisiti di legge e dimostrare di avere compiuto un periodo di pratica professionale di almeno due anni, sia presso professionisti, che presso Enti od aziende pubbliche o private.

I documenti che l'aspirante deve presentare sono:

- a) domanda d'iscrizione al Collegio controfirmata da due soci presentatori;
- b) domanda d'iscrizione all'Albo;
- c) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di geometra, (perito agrimensore), rilasciato da un Istituto legalmente riconosciuto;
- d) certificato di nascita;
- e) certificato di cittadinanza italiana;
- f) certificato di residenza in un Comune della provincia di Como;
- g) certificato generale del Casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi della presentazione della domanda;
- h) documenti comprovanti la pratica professionale svolta.

Art. 6 - Per ottenere l'iscrizione al solo Collegio (soci aderenti) l'aspirante dovrà presentare i documenti di cui alle lettere a) c) f) g) dell'articolo 5.

I soci aderenti potranno chiedere l'iscrizione quali soci effettivi presentando i documenti di cui alle lettere b) d) e) h) nonché un nuovo certificato del Casellario giudiziale, come alla lettera g) dell'art. 5.

Art. 7 - L'esame di ogni domanda è fatto dal Consiglio Direttivo, il quale decide in merito all'accoglimento della stessa.

Art. 8 - La domanda di iscrizione deve essere presentata al Segretario del Collegio e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme dello Statuto in vigore.

Il Consiglio Direttivo, nei casi che riterrà giustificati potrà derogare dalla condizione richiesta dall'art. 5 circa la durata del periodo di pratica.

Art. 9 - Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna, il socio per l'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno.

Art. 10 - Gli iscritti al Collegio hanno l'obbligo di pagare la quota annua che verrà di anno in anno fissata dal Consiglio Direttivo, di applicare la tariffa professionale compilata dal Collegio. Essi devono ricorrere al Collegio per la risoluzione delle controversie con colleghi, clienti, datori di lavoro; partecipare alle manifestazioni indette dal Consiglio Direttivo, e particolarmente alle assemblee ed alle elezioni, notificare il proprio recapito ed ogni sua variazione entro un mese dalla variazione.

Art. 11 - I soci hanno inoltre il dovere di informare il Collegio di tutte le vertenze nelle quali possono essere implicati gli interessi generali della categoria.

I soci sono altresì tenuti ad informare il Collegio di tutte le infrazioni alle disposizioni concernenti l'esercizio della professione e dei casi di esercizio abusivo della professione, fornendo tutte le notizie e gli elementi di cui siano a conoscenza, affinché il Collegio possa svolgere opportuna azione per la tutela della categoria.

TITOLO III

ORGANI DEL COLLEGIO

Art. 12 - Il Collegio è retto dal Consiglio Direttivo di sette membri e composto da:

- n. 1 Presidente
- n. 1 Tesoriere
- n. 1 Segretario
- n. 4 Consiglieri.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo, le cui prestazioni sono gratuite, dura in carica due anni ed ogni membro è rieleggibile, tranne quando sia rimasto in carica per due bienni consecutivi, nel qual caso non potrà essere eletto nel biennio immediatamente successivo.

Art. 14 - I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti tra i soci effettivi, dall'assemblea degli iscritti all'Albo a maggioranza di voti segreti, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da elegerli.

Al solo intento di agevolare la scelta dei nominativi da elegerli, fermo restando il principio che ogni socio effettivo può essere eletto, il Consiglio può compilare una lista di nominativi di numero triplo di quello degli eleggibili, scelti fra i Geometri che durante il biennio trascorso abbiano svolta proficua attività, indicando sommaramente i dati anagrafici e la qualità dei geometri proposti.

Art. 15 - L'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo deve essere convocata nei 15 giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione di qualunque Assemblea generale si effettua mediante avviso esposto in sede e spedito al socio effettivo almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la Assemblea.

L'avviso di cui ai commi precedenti deve contenere la indicazione dell'oggetto dell'adunanza, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti all'Albo ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dell'atto Statuto è richiesto in ogni caso la maggioranza assoluta dei soci effettivi.

Art. 16 - Nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio i soci presenti o rappresentati per delega, presentano la loro scheda al Presidente, che previa registrazione nella lista degli elettori la pone nell'urna; inoltre registra e pone nell'urna le schede eventualmente arrivate per posta, qualora c'ò sia stato consentito nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Trascorsa un'ora dall'inizio della votazione il Presidente procede alla chiamata degli iscritti che non hanno ancora votato, affinché i presenti vengano invitati a votare e se assenti venga

registrato la loro assenza. Eseguita questa operazione il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da 2 scrutatori, nominati dall'Assemblea tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 17 - In caso di parità di voti, è preferito il più anziano per iscrizione all'Albo, e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 18 - L'Assemblea generale degli iscritti deve essere convocata, in via ordinaria, una volta all'anno per la nomina dei Revisori dei conti e per decidere sull'approvazione del Bilancio consuntivo di quello di previsione e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - L'Assemblea degli iscritti può convocarsi, in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero da un quarto degli iscritti all'Albo e decidere su tutto quanto verrà sottoposto alla sua approvazione.

In qualunque assemblea sono ammessi solo i soci effettivi in regola col pagamento della quota annua, e ciascuno di essi può farsi rappresentare all'Assemblea da altro iscritto per delega in calce all'avviso di convocazione.

I soci aderenti potranno assistere senza diritto di voto.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo deve alla prima riunione, procedere alla nomina del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e distribuire i compiti particolari a tutti i Consiglieri.

Tali nomine avranno effetto per tutto il biennio e potranno essere variate solo a richiesta della maggioranza del Consiglio.

Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Deve in ogni caso convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero da un quarto del numero dei soci effettivi.

Art. 22 - In caso di assenza del Presidente, questo può delegare i propri poteri ad altro membro del Consiglio.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi in seduta ordinaria ogni mese, ed in seduta straordinaria su invito del Presidente, e su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Art. 24 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) prendere tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per raggiungere i fini che il Collegio si propone;
- b) amministrare il Collegio e proporre all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- c) fissare la quota annua per l'iscrizione al Collegio, quella per la iscrizione all'Albo, la tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- d) convocare l'Assemblea generale ordinaria degli iscritti e le eventuali assemblee straordinarie, curando sempre che gli iscritti siano avvertiti in tempo utile;
- e) nominare dei fiduciari di zona;
- f) nominare i rappresentanti del Collegio presso Commissioni, Congressi ed Enti pubblici ove la categoria deve essere rappresentata;
- g) nominare eventuali Commissari per l'esame e la risoluzione di particolari problemi.

Art. 25 - Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando s'ano presenti almeno 5 dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti ed in caso di parità, prevale quello del Presidente.

Art. 26 - Rendendosi vacante una carica per dimissioni volontarie o per altra causa, verrà eletto in sostituzione il socio effettivo che nella precedente elezione abbia conseguito il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga utile nell'interesse della categoria, nomina nei centri più importanti della provincia un fiduciario del Collegio.

Art. 28 - I fiduciari del Collegio conservano il collegamento tra il Collegio stesso ed i geometri della zona di loro giurisdizione.

Art. 29 - Il Collegio ha due Revisori dei conti, eletti dall'Assemblea i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30 - Il patrimonio sociale è formato dai beni immobili, mobili e dai valori che per acquisti lasciati o donazioni, o comunque vengano in possesso del Collegio.

È fatto obbligo al Tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all'inizio dell'anno finanziario, al visto del Consiglio Direttivo.

Art. 31 - L'anno finanziario ha inizio al 1.º gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V

NORME DISCIPLINARI

Art. 32 - Contro gli iscritti al Collegio che agiscono in modo da mancare agli interessi ed al prestigio della categoria il Consiglio Direttivo, previo esame dei fatti imputati all'iscritto comunque venuti a conoscenza del Consiglio Direttivo e sentito l'interessato, può infliggere le seguenti punizioni, a seconda della gravità dei fatti:

— ammonizione verbale

— ammonizione scritta

— espulsione dal Collegio e cancellazione dell'Albo. Per l'adozione di quest'ultimo provvedimento è necessaria la decisione unanime dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Gli iscritti che senza giustificato motivo non avranno pagato la quota annuale per due anni consecutivi saranno ritenuti dimissionari e verranno cancellati dall'Albo previo avviso inviato agli interessati con lettera raccomandata salvo il diritto del Collegio all'esazione delle quote arretrate.

Dopo la cancellazione per morosità o per altri motivi disciplinari, gli interessati che ne faranno domanda potranno essere nuovamente iscritti a giudizio del Consiglio Direttivo e previo pagamento di una somma doppia della quota in vigore nell'anno in cui verrà richiesta la reinscrizione.

Contro le deliberazioni del Consiglio Drettivo ogni socio che si ritenga
leso potrà ricorrere, entro un anno dalla entrata in vigore della deliberazione
alla Assemblea la quale dovrà confermare e revocare il provvedimento.

TITOLO VI

Art. 54 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferi-
mento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

